

**ACCORDO OPERATIVO TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE  
SULL'INTERSCAMBIO DI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA  
2010-2011**

Premesso che la L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 della Regione Marche - all'art. 16, comma 6 - e la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche della Regione Emilia-Romagna - all'art. 37, comma 1 - regolano gli scambi interregionali di cacciatori mediante accordi tra le Regioni;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche hanno attivato, nelle passate stagioni venatorie, interscambi di cacciatori, consentendo reciprocamente l'esercizio dell'attività venatoria a cacciatori che, pur non essendo residenti, fossero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività medesima;

Richiamata la Legge 3 agosto 2009, n. 117 "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Santagata Feltria e Talamello della Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione";

Richiamata inoltre la Legge 4 novembre 2009, n. 17 della Regione Emilia-Romagna "Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Santagata Feltria e Talamello della Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna";

Vista la deliberazione n. 293 del 2 novembre 2009 della Provincia di Rimini istitutiva di un ulteriore ATC denominato RN02, in relazione ai territori oggetto di distacco;

Rilevata la necessità di regolamentare l'interscambio, anche a seguito del nuovo assetto territoriale, onde pervenire ad un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sui rispettivi territori in ottemperanza alle normative vigenti, oltreché alle disposizioni contenute nei calendari venatori delle due Regioni;

tutto ciò premesso e condiviso

la Regione Marche, nella persona del Responsabile del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, Dott.ssa Cristina Martellini

la Regione Emilia-Romagna, nella persona del Responsabile del Servizio Territorio rurale, Arch. Maria Luisa Bargossi

convengono di individuare nel presente accordo i criteri e le modalità di interscambio di cacciatori secondo i contenuti di seguito riportati:

- A. L'esercizio venatorio nel territorio della Regione Marche è consentito, nel rispetto della normativa vigente in materia presso la Regione medesima, ad un contingente di 600 cacciatori residenti in Emilia-Romagna, di cui 500 nell'A.T.C. di PS1 e 50 nell'A.T.C. PS2. Ulteriori domande di cacciatori emiliano-romagnoli verranno indirizzate in altri A.T.C. della Regione Marche entro il numero massimo di 50 unità.
- B. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili, saranno prese in considerazione le domande già pervenute agli A.T.C. della Regione Marche. Tali domande, purché corredate di documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, verranno soddisfatte sulla base delle quattro classi di priorità di seguito determinate e nell'ordine sottoriportato:
- cacciatori che siano proprietari o conduttori di fondi rustici ricompresi entro l'A.T.C. prescelto, individuati come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e muniti di partita I.V.A.;
  - cacciatori titolari di appostamento fisso di caccia nel territorio dell'A.T.C. prescelto;
  - cacciatori nati in comuni compresi nell'A.T.C. richiesto ed attualmente residenti in Emilia-Romagna;
  - cacciatori residenti nei comuni confinanti con l'A.T.C. richiesto.

Qualora il numero delle domande che rientrano nell'ambito di una determinata classe non possa essere soddisfatto integralmente, si procederà al sorteggio fra tutte le domande appartenenti alla medesima classe.

Qualora, altresì, in relazione ai posti disponibili sia possibile soddisfare tutte le domande riconducibili alle quattro classi sopra riportate, e residuino ulteriori posti, si procederà al sorteggio fra tutte le domande indistinte non rientranti nelle priorità sopra riportate.

- C. È parimenti consentito ad un contingente di 600 cacciatori residenti nella Regione Marche, l'esercizio dell'attività venatoria negli A.T.C. istituiti in Regione Emilia-Romagna. Di questi, saranno comunque accolti nell'A.T.C. RN01 300 cacciatori, che comprendono 200 cacciatori della Repubblica di San Marino, e nell'ATC RN02 250 cacciatori, che comprendono 200 cacciatori della Repubblica di San Marino in quanto rappresentata, per le questioni di cui al presente accordo, dalla Regione Marche. Ulteriori domande di cacciatori marchigiani verranno indirizzate in altri A.T.C. della Regione Emilia-Romagna entro il numero massimo di 50 unità.

D. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili saranno prese in considerazione le domande già pervenute agli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna. Tali domande, purché corredate di documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione negli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna, verranno soddisfatte sulla base delle quattro classi di priorità di seguito determinate e nell'ordine sotto riportato:

- cacciatori che siano proprietari o conduttori di fondi rustici ricompresi entro l'A.T.C. prescelto, individuati come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e muniti di partita I.V.A.;
- cacciatori titolari di appostamento fisso di caccia nel territorio dell'A.T.C. prescelto;
- cacciatori nati in comuni compresi nell'A.T.C. richiesto ed attualmente residenti nelle Marche;
- cacciatori residenti nei comuni confinanti con l'A.T.C. richiesto.

Qualora il numero delle domande che rientrano nell'ambito di una determinata classe non possa essere soddisfatto integralmente, si procederà al sorteggio fra tutte le domande appartenenti alla medesima classe.

Qualora, altresì, in relazione ai posti disponibili sia possibile soddisfare tutte le domande riconducibili alle quattro classi sopra riportate, e residuino ulteriori posti, si procederà al sorteggio fra tutte le domande indistinte non rientranti nelle priorità sopra riportate.

- E. Per l'individuazione dei cacciatori ammissibili in base al presente accordo, saranno prese in considerazione anche le domande pervenute ai singoli A.T.C. entro i termini dagli stessi concordati.
- F. La comunicazione nominativa di ammissione effettuata dall'A.T.C. costituisce titolo per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione interessata.
- G. Per i cacciatori ammessi sia negli A.T.C. della Regione Marche che negli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna in virtù del presente accordo, l'esercizio venatorio in tali A.T.C. avrà inizio a partire dalla 1<sup>a</sup> domenica di ottobre sia per la fauna selvatica stanziale, che per quella migratoria.
- H. Per la sola caccia al cinghiale in battuta si fa rinvio ad accordi interprovinciali, definiti dalle singole Province in attuazione delle rispettive regolamentazioni e tra A.T.C.; è comunque consentito ad un contingente massimo di 90 cacciatori della Repubblica di San Marino partecipare alla sola caccia in forma collettiva al cinghiale (caccia speciale) nell'A.T.C. RN02.
- I. Il presente accordo è valido per la stagione venatoria 2010/2011 e può essere oggetto di modifica o revoca nel caso di sostanziali mutamenti della

disciplina vigente in materia di caccia, tali da incidere sulle condizioni di reciprocità attualmente esistenti.

Ancona, 23 AGO. 2010

Bologna, 03 AGO 2010

Per la REGIONE MARCHE  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA  
(Dott.ssa Cristina Martellini)

Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Maria Luise Zanoni

Cristina Martellini